



COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO



COMUNE DI
VALSAMOGGIA



COMUNE DI
ZOLA PREDOSA



PSC

VARIANTE 2015

(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 32bis)

DOCUMENTO PRELIMINARE

Relazione

Adozione: Del. CC. n. ... del

Approvazione: Del. CC. n. ... del

VERSIONE 29 APRILE 2015

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

Comuni

Monte San Pietro
Valsamoggia
Zola Predosa

Sindaci

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Assessori

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Responsabile di Progetto

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio di Piano Area Bazzanese

Marco LENZI (Responsabile di progetto)
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

Commissione Tecnica di Coordinamento

Roberto LOMBARDI (Comune Monte S. Pietro)
Andrea DIOLAITI (Comune Valsamoggia)
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)

SOMMARIO

A. PREMESSA.....	4
B. ELEMENTI COSTITUENTI IL PSC.....	6
C. ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL RUE ALLE NORMATIVE SOVRAORDINATE	11
D. MODIFICHE RELATIVE ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI O FINALIZZATE A SEMPLIFICARE E RENDERE MAGGIORMENTE COMPRESIBILE LA NORMATIVA	18
D.1 - Correzioni di errori materiali	18
D.2 - Modifiche derivanti da specificazioni e chiarimenti delle disposizioni di PSC.	21
E. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	24
E.1 - Riferimenti normativi.....	24
E.2. L'approccio metodologico	25
E.3. L'assoggettamento delle Varianti al PSC alla procedura di VAS - ValSAT	27
E.4. Considerazioni conclusive	28

A. PREMESSA

In data 7 Luglio 2014 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato, con propria deliberazione n. 994/2014, l'Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000).

Sulla base di tale atto e delle relative superiori disposizioni, entro il termine di 180 giorni dall'approvazione (e quindi entro il 5 Gennaio 2015), i Comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, dando attuazione al principio di "non duplicazione della normativa sovraordinata". Nel caso che ciò non avvenga la direttiva trova comunque applicazione e le disposizioni del citato atto di coordinamento prevalgono su quelle riportate negli strumenti citati con esse incompatibili.

E' quindi compito dei Comuni provvedere a verificare le Norme di PSC e RUE, oltre che i disposti delle relative VAS-ValSAT, al fine di apportare le necessarie variazioni per uniformare le stesse al dettato normativo regionale.

Per fare ciò possono essere adottate due procedure: la prima consiste nell'approntare una ordinaria Variante agli strumenti interessati (con procedura semplificata di cui all'art. 32-bis della LR 20/2000 per quanto riguarda il PSC), l'altra prevede l'adozione di una apposita deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR 15/2013.

L'evidente differenza nelle due procedure è la possibilità, nel primo caso (variante al PSC ed al RUE) di potere procedere contestualmente ad apportare quelle correzioni, in particolare di errori materiali, che si sono già riscontrate necessarie in questo primo periodo di utilizzo dei nuovi strumenti e che sono già state in parte segnalate dai singoli comuni mentre nell'altro (adozione di Deliberazione di Consiglio Comunale) ci si dovrà limitare ai soli adeguamenti derivanti dall'atto di coordinamento regionale.

E' implicito che per potere utilizzare, per il PSC, la procedura di variante semplificata di cui all'art. 32-bis, occorre che le modifiche proposte rientrino nell'elencazione riportata nel primo comma dello stesso articolo e più precisamente potranno riguardare:

- a) *adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;*
- b) *recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;*
- c) *adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento regionali o provinciali;*
- d) *varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e);*
- e) *modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e*

culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;

- f) *rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto.*

Il processo di revisione normativa sia del PSC che del RUE, limitato a questi aspetti (adeguamento all'atto di coordinamento e modifiche inerenti errori materiali e/o specificazioni e chiarimenti) è stato affrontato direttamente dall'Ufficio di Piano coadiuvato dai componenti della Commissione Tecnica di Coordinamento (CTC) di cui alla convenzione associativa sottoscritta fra i comuni aderenti (la cui scadenza è il 31/12/2016), formata dai Responsabili dei Servizi di Pianificazione territoriale ed urbanistica dei Comuni.

Come sopra indicato si è ritenuto opportuno cogliere l'occasione derivante dalla necessità di adeguare il corpo normativo del PSC all'atto di coordinamento tecnico regionale per apportare anche quelle modifiche che il primo periodo di gestione dello strumento ha evidenziato come necessarie al fine di rendere lo stesso maggiormente comprensibile e univocamente interpretabile, nell'ottica dettata dalla semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Contestualmente l'attività di analisi e di revisione effettuata ha evidenziato l'esistenza di errori materiali, fra i quali alcuni mancati adeguamenti delle disposizioni alle decisioni assunte dai Consigli Comunali al momento dell'approvazione del PSC in relazione ad osservazioni presentate, che in questa fase si è reputato opportuno correggere.

Si tratta nel complesso di variazioni di lieve entità, che riguardano ambiti ridotti e che hanno lo scopo di risolvere casi particolari in cui sono sopravvenute problematiche gestionali di vario genere.

In generale si vuole evitare che si possano verificare situazioni che contravvengono alle indicazioni di tutela del territorio che caratterizzano fortemente il Piano e che pongono un'attenzione particolare agli aspetti che riguardano il patrimonio ambientale e storico.

Le singole varianti riguardano sia la parte normativa che la cartografia e coinvolgono diverse località. Ad ognuna viene data una risposta puntuale per inserire la singola "occasione" in un quadro generale già delineato. E' questo un concetto dal quale non si può prescindere se si vuole attivare un processo di valorizzazione del territorio nel suo complesso: risposte mirate a risolvere (anche se in realtà spesso la risoluzione non è unica) una ad una le singole problematiche all'interno di un "insieme" più ampio.

B. ELEMENTI COSTITUENTI IL PSC

Il Piano Strutturale Comunale è costituito da (Art. 1.3):

- AB.PSC Relazione generale
- AB.PSC.1 Norme
- AB.PSC.2 Schede degli ambiti di trasformazione (Allegato alle norme)
- AB.PSC.3 Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale - Rapporto Ambientale/ValSAT. Rapporto Ambientale ai fini della VAS - Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale ai fini della VAS
- AB.PSC.4 ValSAT/VAS Dichiarazione di sintesi
- AB.PSC.V Scheda dei Vincoli
- AB.PSC.RIR Elaborato "Rischio di incidente rilevante"

CARTE:

- AB.PSC.Sintesi Sintesi del PSC (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.PSC.1.1 - Tutele e Vincoli relativi al sistema idrografico e alla rete ecologica, (3 tavole scala 1:10.000)
- AB.PSC.1.2 - Tutele e Vincoli relativi al sistema idrogeologico (3 tavole scala 1:10.000)
- AB.PSC.1.3 - Tutele e Vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche - Rispetti (3 tavole in scala 1:10.000)
- AB.PSC Legenda delle tavole 2 e 3
- AB.PSC.2 - Sintesi della classificazione del territorio in ambiti, (3 tavole scala 1:10.000)
- BZ.PSC.3 - Bazzano - Ambiti e trasformazioni territoriali, (2 tavole in scala 1:5.000)
- CR.PSC.3 - Crespellano - Ambiti e trasformazioni territoriali, (2 tavole in scala 1:5.000)
- ZP.PSC.3 - Zola Predosa - Ambiti e trasformazioni territoriali, (2 tavole in scala 1:5.000)
- MV.PSC.3 - Monteveglio - Ambiti e trasformazioni territoriali, (2 tavole in scala 1:5.000)
- CS.PSC.3 - Castello di Serravalle - Ambiti e trasformazioni territoriali, (3 tavole in scala 1:5.000)
- MP.PSC.3 - Monte S. Pietro - Ambiti e trasformazioni territoriali, (5 tavole in scala 1:5.000)
- SV.PSC.3 - Savigno - Ambiti e trasformazioni territoriali, (4 tavole in scala 1:5.000)
- AB.PSC.4 - Rete ecologica di livello locale, (2 tavole in scala 1:10.000)

QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC ASSOCIATO**SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE**

- AB.A.REL Relazione
- AB.A1.01 Accessibilità ai servizi scolastici, (scala 1:30.000)
- AB.A1.02 Accessibilità ai servizi extrascolastici, (scala 1:30.000)
- AB.A1.03 Distribuzione delle attività commerciali e dei servizi alla persona, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.A1.04 Distribuzione delle attività commerciali e dei servizi alla persona (stralci dei capoluoghi), (scala 1:10.000)

- AB.A1.05 Carta delle potenzialità turistiche, (scala 1:30.000)
- SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE
- AB.B.REL Relazione
- AB.B2.01 Carta geomorfologica e geolitologica, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.B2.S01 Schede pericolosità e rischio frana
- BZ.B2.02 Bazzano - Criticità geologiche, (scala 1:10.000)
- CR.B2.02 Crespellano - Criticità geologiche, (scala 1:10.000)
- CS.B2.02 Castello di Serravalle - Criticità geologiche, (scala 1:10.000)
- MP.B2.02 Monte San Pietro - Criticità geologiche, (2 tavole in scala 1:10.000)
- MV.B2.02 Monteveglio - Criticità geologiche, (scala 1:10.000)
- SV.B2.02. Savigno - Criticità geologiche, (2 tavole in scala 1:10.000)
- ZP.B2.02 Zola Predosa - Criticità geologiche, (scala 1:10.000)
- AB.B2.03 Carta idrogeologica, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.B2.04 Pericolosità sismica preliminare, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.B3.01 Carta del sistema ambientale, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.B3.02 Modello di idoneità faunistica - avifauna, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.B3.03 Modello di idoneità faunistica - moscardino, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.B3.04 Rete ecologica, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.B3.05 Opportunità/criticità e ambiti di intervento, (scala 1:50.000)
- AB.B3.R02 Appendici alla relazione generale
- AB.B3.R03 Schede e ambiti di intervento
- AB.B3.R04 Quaderni delle opere tipo

SISTEMA INSEDIATIVO

- AB.C.REL Relazione
- AB.C1.01 Sistema insediativo storico, (2 tavole in scala 1:25.000)
- BZ.C1.02 Bazzano - Sistema insediativo storico, (2 tavole in scala 1:5.000)
- CR.C1.03 Crespellano - Sistema insediativo storico, (2 tavole in scala 1:5.000)
- CS.C1.04 Castello di Serravalle - Sistema insediativo storico, (3 tavole in scala 1:5.000)
- MP.C1.05 Monte S. Pietro - Sistema insediativo storico, (5 tavole in scala 1:5.000)
- MV.C1.06 Monteveglio - Sistema insediativo storico, (2 tavole in scala 1:5.000)
- V.C1.07 Savigno - Sistema insediativo storico, (4 tavole in scala 1:5.000)
- P.C1.08 Zola Predosa - Sistema insediativo storico, (2 tavole in scala 1:5.000)
- BZ.QC.C1.S 01/02 Bazzano - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- CR.QC.C1.S 01/02/03/04 Crespellano - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- CS.QC.C1.S 01/02/03 Castello di Serravalle - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- MP.QC.C1.S 01/02/03/04 Monte S. Pietro - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- MV.QC.C1.S 01/02/03/ Monteveglio - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- SV.QC.C1.S 01/02/03/04 Savigno - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale

- ZP.QC.C1.S 01/02/03 Zola Predosa - Schedatura degli edifici di valore storico e culturale
- AB.C2.01 Itinerari, (scala 1:30.000)
- AB.C2.S01 Analisi del paesaggio: schede degli itinerari
- AB.C2.02 Ubicazione colture specializzate, (scala 1:30.000)
- AB.C3.01 Uso del suolo 2008, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.C3.02 Ubicazione edifici produttivi agricoli, (scala 1:30.000)
- AB.C4.03 Sviluppo del territorio urbanizzato, (scala 1:30.000)
- AB.C5.01 Stato di attuazione dei servizi, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.05.02 Attrezzature pubbliche e private per il tempo libero, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.C8.01 Tavola delle reti, (2 tavole in scala 1:25.000)

SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

- AB.D.REL Relazione
- AB.D.01 Quadro della pianificazione territoriale di area vasta, (scala 1:50.000)
- AB.D1.02 Mosaico dei PRG vigenti, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.D1.04 Tutele idrografiche, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.D1.05 Tutele idrogeologiche, (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.D1.06 Tutele naturalistiche e paesaggistiche (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.D1.07 Tutele storiche e archeologiche (2 tavole in scala 1:25.000)
- AB.D1.08 Vincoli e rispetti (2 tavole in scala 1:25.000)

SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

- AB.E.S01 Schede dei sistemi del territorio rurale
- AB.E.S02 Censimento degli edifici incongrui in territorio rurale
- AB.E.01 Sistemi del territorio rurale (scala 1:32.000)

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2

BAZZANO

- Relazione illustrativa
- Carta geologico-Tecnica (scala 1:5000)
- Carta delle aree suscettibili di effetti locali (scala 1:5000)
- Carta di microzonazione sismica di livello 2 (3 tavole in scala 1:5000)
- Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:5000)
- Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:5200)
- Allegati

CREPELLANO

- Relazione illustrativa
- Carta geologico-Tecnica (2 tavole in scala 1:5000)
- Carta delle aree suscettibili di effetti locali (2 tavole scala 1:5000)
- Carta di microzonazione sismica di livello 2 (6 tavole in scala 1:5000)
- Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:7000)
- Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:7000)
- Allegati

CASTELLO DI SERRAVALLE

- Relazione illustrativa
- Carta geologico-Tecnica (scala 1:5000)

- Carta delle aree suscettibili di effetti locali (1:5000)
- Carta di microzonazione sismica di livello 2 (3 tavole in scala 1:5000)
- Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:5000)
- Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:5000)
- Allegati

MONTE S. PIETRO

- Relazione illustrativa
- Carta geologico-Tecnica (2 tavole in scala 1:5000)
- Carta delle aree suscettibili di effetti locali (2 tavole scala 1:5000)
- Carta di microzonazione sismica di livello 2 (6 tavole in scala 1:5000)
- Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:7000)
- Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:7000)
- Allegati

MONTEVEGLIO

- Relazione illustrativa
- Carta geologico-Tecnica (scala 1:5000)
- Carta delle aree suscettibili di effetti locali (1:5000)
- Carta di microzonazione sismica di livello 2 (3 tavole in scala 1:5000)
- Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:5000)
- Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:5000)
- Allegati

SAVIGNO

- Relazione illustrativa
- Carta geologico-Tecnica (scala 1:5000)
- Carta delle aree suscettibili di effetti locali (1:5000)
- Carta di microzonazione sismica di livello 2 (3 tavole in scala 1:5000)
- Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:5000)
- Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:5000)
- Allegati

ZOLA PREDOSA

- Relazione illustrativa
- Carta geologico-Tecnica (2 tavole in scala 1:5000)
- Carta delle aree suscettibili di effetti locali (2 tavole scala 1:5000)
- Carta di microzonazione sismica di livello 2 (6 tavole in scala 1:5000)
- Carta della velocità delle onde di taglio S (scala 1:7000)
- Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:7000)
- Allegati

La Regione Emilia Romagna con Deliberazione della propria Assemblea Legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010 ha approvato l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, poi modificato con Deliberazione di Giunta Regionale 7 Luglio 2014 n. 994. L'applicazione di tali definizioni è oggi cogente ed i Piani devono essere coerenti con esse. Inoltre la Legge Regionale 20/2000, come oggi vigente, definisce gran parte delle competenze, procedure ed adempimenti.

Con l'adozione della Deliberazione di Consiglio n. 994/2014 in precedenza richiamata la Regione ha inoltre approvato l'Atto di coordinamento tecnico per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata. In tale disposizione viene ribadito il concetto che *"(...) gli strumenti di pianificazione (...) dei Comuni adottati e approvati dopo il 29 Settembre 2013, attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, della normativa sovraordinata stabilita dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti, dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, e da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (...)".* Inoltre viene precisato che *"(...) le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, si coordinano alle disposizioni dei piani e degli atti normativi sovraordinati e provvedono al recepimento della normativa sovraordinata sopravvenuta esclusivamente attraverso richiami espressi alla stessa, che trova diretta applicazione (...)".*

In forza di tale disposizione occorre pertanto effettuare una ricognizione delle disposizioni del PSC al fine di eliminare qualsiasi *"... riproduzione, totale o parziale, della normativa sovraordinata ..."* e sostituire ad essa i puri richiami alla stessa.

E' evidente che è il fascicolo "Norme" che è più oggetto di tale adeguamento in quanto al proprio interno ora contiene, in particolare, la citazione di intere parti del PTCP.

C. ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PSC ALLE NORMATIVE SOVRAORDINATE

Come in precedenza evidenziato il processo di revisione normativa conseguente l'adozione da parte della Regione Emilia Romagna della Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 994/2014 ha portato a verificare l'intero corpo normativo del PSC al fine di rimuovere qualsiasi dettato che riproducesse disposizioni contenute in leggi, regolamenti, atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, norme tecniche, prescrizioni, indirizzi e normative già stabilite dalla normativa sovraordinata, sostituendo ad esse puri richiami alle stesse.

E' il caso, in particolare, delle disposizioni che regolano le "Aree a rischio frana" (Artt. da 2.8 a 2.14), di quelle relative al "Sistema rurale e forestale" (Art. 2.16), delle norme in materia di assetto idrogeologico (Art. 2.17), di quelle relative al "Sistema delle tutele ambientali e paesistiche" (Artt. da 2.18 a 2.25) o, ancora, di quelle relative alla "Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (Artt. da 2.28 a 2.36), nelle quali, come detto, sono riproposte intere parti dell'articolato del PTCP.

In tutti questi casi ed in situazioni analoghe la variante propone la cancellazione della norma e la sua sostituzione con il puro richiamo alla disposizione normativa che disciplina l'attività interessata (Legge o Decreto dello Stato, Legge o Piano di Settore Regionale, PTCP, Atto di coordinamento tecnico, ...).

Fanno parte di questo gruppo anche le modifiche cartografiche derivanti da atti di Enti sovraordinati che hanno riflessi sugli elaborati del PSC e che non sono ancora stati recepiti.

L'attività di revisione in particolare ha riguardato:

- Art. 2.7: Vengono soppresse diverse specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.1 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolato;
- Art. 2.8: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.2 PTCP);
- Art. 2.9: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.3 PTCP);
- Art. 2.10: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.4 PTCP);
- Art. 2.11: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.5 PTCP) riformulando, nel contempo, l'articolato;
- Art. 2.12: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.6 PTCP);
- Art. 2.13: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.7 PTCP);

- Art. 2.14: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.8 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 2.15: Vengono soppresse diverse specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.9 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 2.16: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.10 PTCP);
- Art. 2.17: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 6.11 PTCP);
- Art. 2.19: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 4.2 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 2.20: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 4.3 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 2.21: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 4.4 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 2.22: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 4.5 PTCP);
- Art. 2.23: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 4.11 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 2.24: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 5.2 PTCP);
- Art. 2.25: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 5.3 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 2.28: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 7.4 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 2.30: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 7.1 PTCP);
- Art. 2.31: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 7.2 PTCP);
- Art. 2.32: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 7.3 PTCP);
- Art. 2.33: Vengono soppresse diverse specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 7.5 PTCP);

- Art. 2.34: Vengono soppresse le specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 7.6 PTCP);
- Art. 2.36: Vengono soppresse diverse specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 8.2 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolato;
- Art. 2.37: Vengono soppresse diverse specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 8.5 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolato;
- Art. 3.1: Vengono soppresse diverse specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 3.1 PTCP); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolato;
- Art. 3.2: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (artt. 1.5, 3.4, 3.6 PTCP);
- Art. 3.3: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (artt. 1.5, 3.6 PTCP);
- Art. 3.9: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 12.2 PTCP, art. 2 D.Lgs. 285/1992, art. 2 DPR 495/1992);
- Art. 3.10: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (Titolo 12 artt. 12.7, 12.8, 12.12 PTCP);
- Art. 3.11: Viene inserito il riferimento alla norma sovraordinata (art. 12.9 PTCP);
- Art. 3.13: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 12.13 PTCP, art. 26 DPR 495/1992);
- Art. 5.4: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse la citazione delle specifiche disposizioni del PSC (artt. da 6.25 a 6.30);
- Art. 6.1: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 28 LR 20/2000);
- Art. 6.3: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 29 LR 20/2000); viene inoltre soppresso l'intero comma 4 in quanto la materia è già disciplinata dalle Leggi Reg.li 20/2000 e 15/2013;
- Art. 6.4: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 30 LR 20/2000); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolato;
- Art. 6.5: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. A-9 LR 20/2000) nonché rinumerati i commi in ragione delle soppressioni eseguite;

- Art. 6.7: al comma 6 viene soppressa la specificazione contenuta fra parentesi in quanto ridondante e non necessaria;
- Art. 6.8: al comma 2 viene soppressa la specificazione in quanto già contenuta nella norma di riferimento (Art. A-7 LR 20/2000);
- Art. 6.9: al comma 2 viene soppressa la specificazione in quanto già contenuta nella norma di riferimento (Art. A-7 LR 20/2000);
- Art. 6.10: al comma 2 viene soppressa la specificazione in quanto già contenuta nella norma di riferimento (Art. A-7 LR 20/2000);
- Art. 6.12: al comma 4 viene inserito il riferimento alla norma sovraordinata (art. A-9 LR 20/2000);
- Art. 6.13: vengono soppressi i commi 4, 9 e 10 in quanto le specificazioni in essi contenute sono già presenti nella norma di riferimento; in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 6.16: viene soppresso il comma 6 in quanto le specificazioni in esso contenute sono già presenti nella norma di riferimento; in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 6.19: Vengono sopresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. A-12 LR 20/2000); in conseguenza delle soppressioni effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Art. 6.20: Vengono sopresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla specifica disposizione di PSC (art. 1.6); vengono inoltre sopresse le specificazioni relative ai termini di validità della convenzione in quanto già contenute nella norma di riferimento;
- Art. 6.21: Vengono sopresse alcune specificazioni testuali in quanto già contenute nell'art. 6.19 del PSC a cui viene fatto riferimento;
- Art. 6.27: al comma 2 vengono sopresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla specifica disposizione di PSC (art. 1.6);
- Art. 6.28: al comma 7 vengono sopresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla specifica disposizione di PSC (art. 1.6);
- Art. 6.30: al comma 10 vengono sopresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla specifica disposizione di PSC (art. 1.6);
- Art. 6.31: al comma 15 viene soppresso il termine "cogenti" con riferimento ai Requisiti Tecnici in adempimento alle disposizioni della Regione Emilia Romagna contenute negli Atti di di coordinamento tecnico adottati;
- Art. 6.34: al comma 3 vengono sopresse alcune specificazioni testuali in quanto già contenute nella norma sovraordinata (art. A-24 LR 20/2000);
- Art. 7.1: Vengono sopresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (artt. 11.1, 11.2 PTCP);
- Art. 7.3: Vengono sopresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (artt. 11.5, 11.8 PTCP);

- Art. 7.4: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 11.9 PTCP, art. A-21 LR 20/2000);
- Art. 7.5: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (art. 11.10 PTCP);
- Art. 7.11: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (artt. 11.4, 11.6 PTCP, art. 7.15 PSC);
- Art. 7.12: al comma 1 vengono soppresse alcune specificazioni testuali in quanto già contenute nella norma di riferimento (art. 10 LR 16/2002);
- Art. 8.1: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali sostituendo ad esse il richiamo alla norma sovraordinata (Del. GR 994/2014) riformulando, nel contempo, l'intero nuovo comma 8; in conseguenza delle soppressioni e delle modifiche effettuate vengono rinumerati i commi dell'articolo;
- Elab. BZ.C1.S02: L'elaborato, facente parte del quadro conoscitivo, viene integrato con la nuova scheda n. BZ-720 relativa a fabbricati non precedentemente censiti in conseguenza dell'avvenuta emanazione in data 5 Marzo 2015 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004, del decreto di vincolo n. 3573 relativo all'area della Stazione Ferroviaria di Bazzano, insistente sul territorio del Comune di Valsamoggia (la variazione comporta modifiche anche alle Tavv. AB.PSC.1.3a, BZ.PSC.3b, nonché alle relative tavole del RUE nelle quali devono essere identificati e classificati i beni oggetto del provvedimento di tutela);
- Elab. CR.C1.S04: L'elaborato, facente parte del quadro conoscitivo, viene integrato con le nuove schede n. CR-810, CR-811 e CR-812 relative a fabbricati non precedentemente censiti in conseguenza dell'avvenuta emanazione in data 5 Marzo 2015 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004, dei decreti di vincolo nn. 3570, 3571 e 3572 relativi rispettivamente alle aree delle Stazioni Ferroviarie di Chiesa Nuova, Crespellano e Muffa, tutte insistenti sul territorio del Comune di Valsamoggia (la variazione comporta modifiche anche alle Tavv. AB.PSC.1.3a, CR.PSC.3d, nonché alle relative tavole del RUE nelle quali devono essere identificati e classificati i beni oggetto del provvedimento di tutela);
- Elab. ZP.C1.S03: L'elaborato, facente parte del quadro conoscitivo, viene integrato con le nuove schede nn. ZP-710, ZP-711 e ZP-712 relative a fabbricati non precedentemente censiti in conseguenza dell'avvenuta emanazione in data 5 Marzo 2015 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004, dei decreti di vincolo nn. 3567, 3568 e 3569 relativi rispettivamente alle aree delle Stazioni Ferroviarie di Riale, Lavino e Ponteronca del Comune di Zola Predosa (la variazione comporta modifiche anche alle Tavv. AB.PSC.1.3a, ZP.PSC.3e, ZP.PSC.3f nonché alle relative tavole del RUE nelle quali devono essere identificati e classificati i beni oggetto del provvedimento di tutela);

- Tav. AB.PSC.1.3a: In Crespellano (Valsamoggia), nell'area produttiva "Martignone" viene riportata la modifica del tracciato dell'elettrodotto 132 kV MARTIGNONE-S.DAMASO N. 997 conseguente la Delibera di Giunta Provinciale 30/09/2014 n. 369 concernente il "Procedimento di rilascio autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. della variante interrata allo stesso elettrodotto in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Valsamoggia" (la variazione comporta modifiche anche alla Tav. CR.PSC.3c dello stesso PSC);
- Tav. AB.PSC.1.3a: In Crespellano (Valsamoggia), nell'area produttiva "Martignone" viene riportato il tracciato delle linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo in uscita dalla CP Martignone con inserimento di nuova cabina ENEL denominata "Intertaba", spostamento ed interrimento di linee elettriche a 15 kV esistenti, conseguente la Delibera di Giunta Provinciale 14/10/2014 n. 393 concernente il Procedimento di rilascio autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. delle stesse linee elettriche in variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Valsamoggia e Anzola dell'Emilia;
- Tav. AB.PSC.1.3a: In Crespellano (Valsamoggia), nell'area produttiva "Martignone" viene riportato il tracciato delle linee elettriche e della Nuova Stazione Elettrica Utente 132/15 kV dello stabilimento Intertaba e relativo raccordo in cavo interrato 132 kV alla stazione RTN 380/132 kV di Martignone, conseguente la Delibera di Giunta Provinciale 9/12/2014 n. 477 concernente il Procedimento di rilascio autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-quater del DPR 372/2001 e s.m.i. e della L.R. 10/1993 e s.m.i. delle stesse linee e Stazione Elettrica Utente elettriche in variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Valsamoggia e Anzola dell'Emilia;
- Tav. AB.PSC.1.3b: In loc. Mongiorgio (Monte San Pietro) viene modificata la classificazione assegnata ai Resti del Castello di Mongiorgio in conseguenza dell'avvenuta emanazione in data 27 Febbraio 2014 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004, del decreto di vincolo n. 3259 (la variazione comporta modifiche anche

alla Tav. MP.PSC.3p nonché alla relativa tavola del RUE nelle quali deve essere modificata l'identificazione e la classificazione dei beni oggetto del provvedimento di tutela);

D. MODIFICHE RELATIVE ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI O FINALIZZATE A SEMPLIFICARE E RENDERE MAGGIORMENTE COMPRESIBILE LA NORMATIVA

Una ulteriore categoria di varianti al PSC è quella che si rende necessaria, dopo il primo periodo di utilizzo del Piano, al fine di correggere errori materiali ed apportare modifiche finalizzate a semplificarne l'applicazione e renderne maggiormente comprensibile la normativa. In tale categoria sono state ricomprese anche modifiche che si sono rese necessarie in conseguenza della necessità di effettuare interventi pubblici e/o di pubblica utilità, senza però modificare in alcun modo il dimensionamento del Piano.

A seguire, per questa tipologia di varianti e per ciascuna di esse, vengono elencate le caratteristiche e le motivazioni che hanno portato alla proposta di variazione.

D.1 - Correzioni di errori materiali

La stesura definitiva del PSC, effettuata a seguito dell'approvazione dello stesso da parte dei Comuni, doveva tenere conto delle decisioni assunte dai singoli Consigli Comunali in relazione sia alle osservazioni presentate da cittadini, enti, associazioni, ..., che delle valutazioni/contributi tecnici formulati dalla Commissione Tecnica di Coordinamento, composta dai Responsabili dei Servizi Pianificazione Territoriale ed Urbanistica dei singoli Comuni, e formalmente trasmessi prima dell'approvazione.

In alcuni casi si è verificato che la stesura definitiva degli elaborati invece non ha tenuto conto di ciò. E' quindi opportuno in questa fase procedere ad apportare quelle modificazioni che consentano di "riallineare" il PSC alle decisioni assunte al momento dell'approvazione.

In questa casistica possono rientrare sia modifiche di tipo cartografico (la decisione assunta a seguito dell'esame dell'osservazione prevedeva di modificare elementi grafici del Piano che invece non è avvenuta) che normative.

Altra tipologia di errori materiali che si è riscontrata è l'errato richiamo in alcuni articoli di disposizioni di altri articoli. In questi casi si è semplicemente provveduto ad effettuare l'opportuna correzione.

Tali modifiche hanno riguardato:

- Art. 1.3: ai commi 1 e 2 viene rettificato l'elenco degli elaborati del PSC ed il richiamo agli elaborati del RUE in quanto l'elenco attuale riporta alcune sigle o definizioni non corrette e manca degli elaborati relativi alla Microzonazione Sismica di livello 2, facente parte del PSC come approvato nel Dicembre 2013 dai Consigli Comunali;
- Art. 1.6: al comma 1 nel secondo alinea viene sostituito il termine "Dichiarazione di Inizio Attività" con i termini "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" e "Comunicazione di Inizio Lavori" al fine di riportare l'esatta terminologia dei titoli abilitativi derivanti dalle vigenti disposizioni in materia;

- Art. 2.4: al comma 3 viene sostituito l'errato riferimento all'art. 7.1 con quello corretto all'art. 2.3;
- Art. 3.13: al comma 3 viene sostituito il termine "PUA" con il termine "POC" in adeguamento alla decisione assunta dai Comuni al momento dell'approvazione del PSC in relazione ad osservazione prodotta dalla Provincia di Bologna (punto n. 16 delle valutazioni sullo strumento) non recepita nella stesura definitiva delle Norme;
al comma 5 viene sostituito il termine "Comune" con il termine "Associazione", trattandosi di PSC redatto in forma associata;
- Art. 4.7: viene inserita la numerazione del comma 9, ora erroneamente mancante;
- Art. 4.8: al comma 5 vengono inseriti ulteriori alinea con la citazione delle fasce di rispetto stradale e ferroviario al fine di eliminare la contraddizione tra la lett. d del comma 2 (nel quale tali fasce sono indicate) e lo stesso comma 5 (che non riporta tali rispetti nell'elencazione esplicativa);
- Art. 5.4: al comma 5 viene soppresso il termine "insediativi" in quanto duplicato all'interno del testo;
- Art. 6.4: al comma 4 (ex 5) viene corretto l'elenco degli IUC soggetti ad attuazione previo inserimento in POC in quanto l'elenco riportato è errato e non corrispondente all'elenco dettagliato riportato anche nel RUE;
- Art. 6.12: al comma 7 viene sostituito l'errato riferimento al comma 4 con quello corretto al comma 6;
- Art. 6.25: al comma 3 il termine "sovra comunale" viene riportato nella corretta ortografia; al comma 11 viene riportata nella corretta formulazione la sigla "APS.e";
- Art. 6.26: al comma 4 viene sostituito il termine "Crespellano" con il termine "Valsamoggia", attuale denominazione del Comune; al comma 5 viene sostituito il termine "Unione dei Comuni Valle del Samoggia" con il termine "Associazione Area Bazzanese" al fine di ricomprendere anche il Comune di Zola Predosa, facente parte dell'Associazione;
- Art. 6.28: al comma 4 viene riportata nella corretta formulazione la sigla APS.e;
- Art. 6.30: al comma 1 viene sostituito il termine errato "due" con quello corretto "tre", corrispondente alle tipologie poi elencate;
- Art. 6.32: al comma 5 viene sostituito l'errato riferimento al comma 3 con quello corretto al comma 4;
- Art. 7.14: al comma 2 il termine "condizioni" viene riportato nella corretta formulazione;
- Art. 8.1: al comma 5 il termine "impianto termico" ed al comma 6 il termine "sistemi" vengono riportati nella corretta ortografia;
- Scheda Ambito APS.i4: La scheda viene modificata al quadro 3, punto l) "Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT" in adeguamento alla decisione

- assunta dal Consiglio Comunale al momento dell'approvazione del PSC in accoglimento ad osservazione presentata con la quale veniva ridotta la profondità della zona ECO a ml. 40 (corrispondenti alla fascia di rispetto necessaria per la sicurezza della circolazione ai sensi del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di attuazione del codice della strada");
- Tav. AB.PSC: nella Legenda del Sistema Insediativo Storico viene corretto il riferimento all'articolato di RUE in relazione agli Elementi del Sistema insediativo Storico di interesse paesaggistico;
 - Tav. AB.PSC: nella Legenda del Sistema Insediativo viene corretto il riferimento all'articolato di RUE in relazione agli Ambiti Urbani consolidati, agli Ambiti da riqualificare per rigenerazione urbana ed agli Ambiti in corso di trasformazione;
 - Tav. CR.PSC.3d: In loc. Crespellano viene corretta l'errata delimitazione dell'ambito AN.e ricompreso fra la Via Vanotto e la Via Poggi, non corrispondente all'assetto dato dal Piano Urbanistico Attuativo in corso di esecuzione (la variazione comporta modifiche anche alle rispettive tavole di RUE);
 - Tav. CR.PSC.3d: In loc. Crespellano viene corretta l'identificazione dell'ambito destinato a dotazioni ora individuato con la sigla COL-C.a/p riportando quella esatta COL-C.a come dalla decisione assunta dal Consiglio Comunale al momento dell'approvazione del Piano con riferimento ad una osservazione presentata (la variazione comporta modifiche anche alle rispettive tavole di RUE);
 - Tav. ZP.PSC.3e: nell'Ambito APS.e (La Palazzina - Zola Predosa) viene ripristinata la fascia di rispetto stradale di ml. 60 dall'autostrada, erroneamente ridotta a ml. 30,00 (la variazione comporta modifiche anche alle rispettive tavole di RUE);
 - Tav. MV.PSC.3g: In loc. Torre Gazzone (Monteveglia) il perimetro dell'omonimo ambito AN.e viene rettificato in coerenza con il Piano Attuativo vigente ed in corso di esecuzione (la variazione comporta modifiche anche alle rispettive tavole di RUE);
 - Tav. CS.PSC.3i: in loc. S. Apollinare (Castello di Serravalle) viene riportato il perimetro dell'omonimo ambito AR.e relativo al Piano di Recupero tutt'ora vigente (e ricomprensivo anche l'ambito identificati AN.e) in quanto erroneamente non indicato (la variazione comporta modifiche anche alle rispettive tavole di RUE);
 - Tav. AB.PSC.1.1a/1b: In prossimità della Via Belvedere (Zola Predosa) il connettivo ecologico diffuso viene posizionato nel luogo di effettiva presenza (al momento risulta interessare anche alcuni fabbricati civili);
 - Tav. AB.PSC.1.3b: Vengono correttamente classificate le strade provinciali SP76 "Stiore" dall'incrocio con la SP 75 "Monte Maggiore" all'incrocio con la SP 27 "Valle del Samoggia" e la SP 77 "Guiglia" per l'intera

lunghezza, con riferimento alle indicazioni del PTCP che classifica tali tronchi stradali come “Viabilità di interesse Comunale” adeguando contestualmente i relativi rispetti stradali (la variazione comporta modifiche anche alle Tav. 2 e 3 del PSC ed alle corrispondenti tavole del RUE);

- Tav. AB.PSC.1.3b: In loc. Rivabella (Zola Predosa) l'area sottoposta a Vincolo Ambientale e Paesaggistico di cui al D.L. 3/3/1976 n. 80061 (art. 142 D.Lgs. 42/2004) viene modificata nel rispetto delle indicazioni della stessa disposizione (parte dell'abitato di Rivabella è escluso dal vincolo);
- Tav. AB.PSC.1.3b: In loc. Loghetto (Monte san Pietro) l'area sottoposta a Vincolo Ambientale e Paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 viene modificata nel rispetto delle indicazioni della stessa disposizione (l'area stralciata era identificata come “zona B” dal PRG vigente al momento dell'imposizione del vincolo);
- Tav. AB.PSC.1.3c: In loc. Cà de Ghedotti (Monte San Pietro) l'area sottoposta a Vincolo Ambientale e Paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 viene modificata nel rispetto delle indicazioni della stessa disposizione (l'area stralciata era identificata come “zona B” dal PRG vigente al momento dell'imposizione del vincolo);
- Elab. SV.C1.S02: L'elaborato, facente parte del quadro conoscitivo, viene integrato con la scheda n. SV-199 erroneamente non inclusa nel fascicolo, relativo ad un edificio classificato presente nelle tavole di RUE;
- Elab. ZP.C1.S01: Nell'elaborato, facente parte del quadro conoscitivo, la scheda n. ZP-102 viene modificata con la sostituzione delle fotografie del fabbricato classificato in quanto quelle presenti sono relative ad altro edificio;
- Elab. ZP.C1.S02: Nell'elaborato, facente parte del quadro conoscitivo, la scheda n. ZP-236 viene modificata con la sostituzione delle fotografie del fabbricato classificato in quanto quelle presenti sono relative ad altro edificio;
- Elab. AB.E.S02: Nell'elaborato, facente parte del quadro conoscitivo, la scheda n. 37 relativa agli edifici incongrui viene modificata con l'indicazione che il complesso è in uso (erroneamente la scheda riporta il non utilizzo);

D.2 - Modifiche derivanti da specificazioni e chiarimenti delle disposizioni di PSC.

Come in premessa precisato questo primo periodo di utilizzo del PSC ha evidenziato, in alcuni casi, la necessità di apportare modifiche al testo normativo al fine di rendere lo stesso più facilmente ed univocamente comprensibile, nel rispetto comunque

degli indirizzi programmatici originariamente assunti per la formulazione dello strumento di pianificazione.

Alcune di queste modifiche derivano dalla necessità di fornire delucidazioni e chiarimenti in conseguenza dell'adeguamento all'atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione.

Altre sono relative a tematiche sorte successivamente all'approvazione del PSC in relazione a manifestate opportunità che possono contribuire ad un equilibrato e coerente sviluppo del territorio sulla base degli indirizzi assunti dal PSC fin dalla predisposizione del documento preliminare. Queste ulteriori modifiche hanno riguardato:

- Art. 1.6: al comma 6 viene sostituito riferimento temporale per l'attuazione degli interventi contenuti nelle "Varianti di anticipazione" o negli accordi "ex art. 18 LR 20/2000" senza inserimento nel POC. La modifica è finalizzata ad individuare un preciso termine temporale, definito nell'adozione del POC, entro il quale è necessario procedere con la sottoscrizione della convenzione per l'attuazione degli interventi (il termine ora previsto "avvio del procedimento di formazione del POC" è indefinito);
- Art. 3.6: al comma 7 viene integrato l'articolato con la previsione dell'esclusione degli interventi connessi alla conduzione dell'attività agricola dalle limitazioni previste nelle aree trattate dalla norma. La modifica è finalizzata a precisare che all'interno delle aree pianificate dall'articolato sono comunque ammessi gli interventi edilizi connessi alla conduzione dell'attività agricola, nello spirito degli indirizzi e delle direttive formulati dal PTCP;
- Art. 3.16: al comma 1 vengono apportate modifiche all'articolato al fine di rendere univoca e non interpretabile la definizione delle fasce di rispetto stradale da applicarsi alle diverse parti del territorio (interno o esterno al perimetro del territorio urbanizzato [TU] come definito dal PSC o al perimetro del centro abitato come identificato ai sensi del codice della strada) e la loro dimensione in applicazione del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di attuazione del codice della strada";
- Art. 4.7: al comma 9 vengono inseriti ulteriori due periodi per definire il "k" (percentuale dell'incremento di valore fondiario) da utilizzare per la determinazione del contributo di sostenibilità nel caso di ambiti di nuovo insediamento destinati ad attività produttive e attività commerciali o interventi convenzionati di qualificazione ed integrazione in ambiti produttivi consolidati;
al comma 10 viene integrato l'alea allo scopo di prevedere anche la monetizzazione sostitutiva finalizzata alla creazione di un fondo di compensazione territoriale per la realizzazione di infrastrutture o opere pubbliche quale modalità di corresponsione del contributo di sostenibilità;

- Art. 7.15: al comma 4 viene aggiunto un ulteriore periodo nel quale viene precisato che i piccoli fabbricati aventi superficie fino a 20 mq. con funzione di manutenzione del territorio non rientrano fra gli “interventi significativi” di cui allo stesso comma.
- Scheda Ambito AR.s8: La scheda viene integrata al quadro 2, punto c), con la precisazione che, per quanto riguarda la Zonizzazione Acustica, l’ambito rientra in classe IV salvo per le parti ove verranno localizzate le destinazioni residenziali nelle quali dovrà essere rispettato il limite della classe III; al quadro 4, lettera f), con la precisazione che l’insediamento di usi terziari/commerciali (o comunque diversi da quelli produttivi e per il commercio all’ingrosso) determina la corresponsione del contributo di sostenibilità e che, in assenza di POC, per le aziende già insediate al 19/12/2012 (data di adozione di specifica Variante al previgente PRG), sono ammessi interventi comportanti incrementi della SU nel limite del 15% della SUE, qualora finalizzati al miglioramento delle condizioni funzionali o igienico ambientali, necessarie per consentire il proseguimento delle attività; al punto 4, lettera g), con la precisazione che il lotto libero già identificato dal previgente PRG con la sigla “D3.10C” conserva l’indice $U_f = 0,50$ mq/mq.; al punto 4, lettera m), con la precisazione delle modalità di applicazione per la determinazione del contributo di sostenibilità cui è subordinata l’attuazione degli interventi;
- Elab. CR.C1.S04: L’elaborato, facente parte del quadro conoscitivo, viene integrato con la nuova scheda n. CR-900 relativa a fabbricati non precedentemente censiti ma ritenuti meritevoli di tutela in relazione, in particolare, all’assetto urbanistico dell’area su di cui essi insistono (la variazione comporta modifiche anche alla relativa tavola di RUE nella quale devono essere identificati e classificati gli edifici);
- Tav. MP.PSC.3n: In loc. Chiesa Nuova (Monte S.Pietro) viene esteso il perimetro dell’ambito ATP fino a giungere alla Vecchia Bazzanese al fine di consentire l’insediamento di un “centro cinofilo”, le cui caratteristiche e modalità di realizzazione sono definite dal RUE (Art. 4.6.10), come modificato in conseguenza della presente Variante. L’intervento prevede il contestuale ridimensionamento della previsione di sviluppo residenziale posta all’interno del complesso “Golf Bologna” con l’eliminazione di due piccoli ambiti AN.e e la loro trasformazione in “ECO” (la variazione comporta modifiche anche alle rispettive tavole di RUE);

E. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

E.1 - Riferimenti normativi

Con la Direttiva CE 42/2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi, è stata codificata, a livello europeo, la **Valutazione Ambientale Strategica**, uno strumento il cui scopo è quello di valutare le conseguenze ambientali di politiche, piani e programmi, con il fine di assicurare che gli effetti ambientali siano completamente inclusi e affrontati in maniera appropriata fin dalle prime fasi del processo decisionale, alla pari con le considerazioni economiche e sociali.

La procedura di valutazione ambientale è stata sperimentata nel corso degli ultimi quindici anni, sulla base di obblighi normativi nazionali o regionali o come atto volontario. In Italia è stata introdotta in alcune legislazioni regionali (fra di esse ricordiamo la stessa Regione Emilia Romagna con la L.R. 9/99 ed in particolare la L.R. 20/2000¹), in particolare in riferimento alla valutazione di piani e programmi territoriali, ed è stata anche normata a livello nazionale con il D.lgs. 152/2006 ed il successivo provvedimento di aggiornamento e rettifica D.Lgs. 4/2008, recante Norme in materia ambientale.

La Direttiva 01/42/CE, approvata il 27 giugno 2001, nota comunemente come Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e recepita nel nostro paese come D.Lgs. 152/2006 poi rettificato e sostituito dal D.Lgs 04/2008, estende l'ambito di applicazione del concetto di Valutazione Ambientale.

Da strumento generale di prevenzione, utilizzato principalmente per verificare la compatibilità ambientale di determinati progetti, è diventato un procedimento che aiuta le Amministrazioni coinvolte a verificare se le proprie opzioni di cambiamento e trasformazione, nonché i propri piani e programmi, vanno nella direzione corretta della sostenibilità ambientale.

La valutazione ambientale viene sempre più considerata capace di ricoprire un ruolo fondamentale nel processo decisionale legato alla formazione di piani e programmi, per vari motivi:

- promuove la formazione di un quadro conoscitivo completo che evidenzia le interrelazioni esistenti fra gli aspetti fisici, sociali ed economici,
- riconosce in anticipo gli effetti negativi o le opportunità legate alle scelte strategiche,
- facilita l'identificazione delle opzioni/alternative di sviluppo più sostenibili,
- prevede un processo di informazione e coinvolgimento del pubblico che porta a decisioni più partecipate e condivise,
- prevede un monitoraggio continuo dell'efficacia del piano.

¹ *La Regione Emilia-Romagna, già nel 2000 con la Legge Regionale n. 20 sulla tutela ed uso del territorio e con la Direttiva regionale 173/2001, ha introdotto il concetto di Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSat) dei piani, quale strumento fondamentale per la costruzione, la gestione ed il monitoraggio dei piani medesimi.*

Tale approccio risponde, in particolare, all'esigenza di dare risposta allo sviluppo di un quadro normativo di tutela ambientale che ha reso sempre più stretto e complesso il legame tra ambiente e pianificazione.

In questo ambito ovviamente, i punti di riferimento più importanti sono, come già accennato poco sopra, il Decreto VAS e le normative Regionali che hanno introdotto la valutazione ambientale strategica in Italia; per l'Emilia Romagna ci si riferisce, nello specifico, alla Legge Regionale n. 20/2000, dove si può leggere:

“gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. A tale scopo le previsioni dei piani, relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano ai criteri di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 2 e sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro probabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5.”²

La valutazione ambientale viene dunque individuata come uno strumento strategico necessario per perseguire efficacemente gli obiettivi di sostenibilità.

La valutazione è, peraltro, giudicata funzionale non solo all'attuazione degli indirizzi ambientali, ma anche all'innalzamento del ruolo della comunità locale poiché permette di fornire, a tutti i soggetti chiamati a contribuire alle decisioni, le informazioni essenziali ad una corretta ponderazione delle ripercussioni sulla salute e sulla qualità dell'ambiente.

In particolare è espressamente affermato che la “... direttiva comunitaria relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e la proposta sulla valutazione ambientale strategica (VAS)” dovranno contribuire “a garantire che le considerazioni di ordine ambientale siano meglio integrate nelle decisioni di pianificazione”.

E.2. L'approccio metodologico

Stando a quanto indicato dall'art. 5 del D.Lgs sopra indicato, la definizione di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è la seguente:

“il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;”

L'oggetto della disciplina di VAS è dettagliato all'articolo 6 del medesimo Decreto:

- “1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
- 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

² Legge regionale 20 del 24 marzo 2000, capo A-1, Contenuti Strategici, Art. A-1, Sistema ambientale

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

...

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12."

Nella elaborazione della Valutazione di sostenibilità dei piani l'art. 5 della L.R. 20/2000 dispone:

3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.

...

5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

- a) rettifiche degli errori materiali;*
- b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;*
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;*
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;*
- e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.*

Riprendendo le modalità di svolgimento della procedura di VAS, come dettagliata all'art. 11 del decreto, si evince come la valutazione ambientale strategica sia avviata dall'autorità procedente (in questo caso l'Associazione dei Comuni dell'Area Bazzanese costituita dai Comuni di Monte S.Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa) contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (da effettuarsi da parte dell'autorità competente (in questo caso la Provincia di Bologna);
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

Nella Regione Emilia Romagna la LR 20/2000, come modificata ed integrata dalla LR 6/2009, all'art. 5 individua in modo tassativo le varianti minori ai piani che, non presentando significativi ambiti di discrezionalità nei loro contenuti, non comportano la necessità della valutazione ambientale, implicitamente prevedendo che le varianti che rientrano in tali casi siano escluse dalla procedura senza l'esecuzione della preliminare verifica di assoggettabilità.

E.3. L'assoggettamento delle Varianti al PSC alla procedura di VAS - ValSAT

Analizzando i singoli gruppi di Modifiche al PSC, come sinteticamente rappresentate ai precedenti punti C, D, si può attestare quanto segue:

- a) Modifiche di cui al punto C, consistenti nell'adeguamento del fascicolo "Norme" del PSC alle disposizioni sovraordinate: Tale gruppo di modifiche è direttamente derivato dall'adeguamento del testo normativo al dettato delle varie disposizioni sovraordinate (L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii., L.R. 15/2013 e ss.mm.e ii., D.A.L. 279/2010, D.G.R. 994/2014, ...). Nella maggior parte dei casi si tratta: della soppressione di paragrafi o parti di testo che riportano disposizioni o specifiche già contenute in altre norme o strumenti di livello superiore, sostituendo ad essi le dovute citazioni e della ridefinizione di alcune norme in coerenza con le disposizioni regionali.

Queste modifiche sono conseguenza del recepimento della normativa sovraordinata, non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già effettuate al momento della formazione degli stessi e non contengono ambiti di discrezionalità nei propri contenuti. **Esse sono pertanto da considerarsi ESCLUSE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..**

- b) Modifiche di cui al punto D1, consistenti nella correzione di errori materiali: queste modifiche sono relative alla correzione di errori materiali o refusi già presenti fin dall'origine negli elaborati di PSC o inseriti al momento della redazione della stesura

definitiva conseguente l'approvazione dello stesso da parte dei Consigli Comunali. In generale si tratta: di errati richiami o riferimenti e di contraddizioni presenti fra diverse parti dello stesso strumento urbanistico; di errati richiami a disposizioni legislative vigenti o a procedure e modalità applicative; di mancato adeguamento alle decisioni assunte dai Consigli Comunali al momento dell'approvazione del PSC, con particolare riferimento a quelle relative all'accoglimento di osservazioni presentate nella fase di pubblicazione/deposito degli strumenti urbanistici. In questa categoria rientrano anche le modifiche cartografiche effettuate con le medesime caratteristiche.

Le modifiche di cui al presente punto non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già effettuate al momento della formazione degli stessi e non contengono ambiti di discrezionalità nei propri contenuti. **Esse sono pertanto da considerarsi ESCLUSE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..**

- c) Modifiche di cui al punto D2, consistenti in specificazioni e chiarimenti delle disposizioni di PSC: quest'ultimo gruppo di modifiche, conseguente il primo periodo di utilizzo della nuova strumentazione urbanistica sia da parte dei funzionari e tecnici della pubblica amministrazione che degli operatori del settore, è relativa alla necessità di fornire delucidazioni e chiarimenti delle disposizioni normative adottate, anche nell'ottica della semplificazione delle procedure e degli adempimenti che le recenti disposizioni legislative, sia nazionali che regionali, promuovono. Riguardano prevalentemente la "riscrittura"/"integrazione" di alcuni commi con l'intento di rendere maggiormente comprensibile ed univocamente interpretabile la stessa disposizione. E' opportuno evidenziare che il processo di revisione normativa è stato effettuato nel rispetto degli indirizzi originari assunti.

Anche queste ultime modifiche non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già effettuate al momento della formazione degli stessi e contengono minimi ambiti di discrezionalità nei propri contenuti. **Esse sono pertanto da considerarsi ESCLUSE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..**

E.4. Considerazioni conclusive

Trattasi di una variante parziale al vigente Piano Strutturale, per il quale si è provveduto prevalentemente ad un recepimento di normative sovra comunali ed in parte ad "aggiustamenti" derivanti dalla prima fase di applicazione del medesimo regolamento, dalla quale sono scaturite alcune criticità circa l'interpretazione delle norme stesse.

Molte delle considerazioni riguardanti gli eventuali impatti che si determineranno dalla modifica normativa, in quanto quelle cartografica è conseguenza di una mera rettifica in quanto erano già presenti usi o edifici già legittimati in data antecedente all'approvazione delle vigenti norme di PSC, risultano essere già stati approfonditi in sede di Valsat del PSC e del RUE, in quanto nella stessa è stata fatta una lunga disamina degli impatti derivanti dall'applicazione delle norme in esso contenute.

Dal punto di vista delle componenti ambientali, le variazioni proposte non generano impatti aggiuntivi da valutare.

In conseguenza di quanto riportato ai precedenti punti può ritenersi che l'intera Variante 2015 al PSC sia da ESCLUDERE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii.